




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2088

Disposizioni urgenti in materia di gestione dei flussi  
migratori e di protezione internazionale

*(Conversione in legge del decreto legge n. 145/2024)*

N. 276 – 13 novembre 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2088

Disposizioni urgenti in materia di gestione dei flussi  
migratori e di protezione internazionale

*(Conversione in legge del decreto-legge n. 145/2024)*

N. 276 – 13 novembre 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

# INDICE

<b>PREMESSA</b> .....	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI</b> .....	<b>- 3 -</b>
ARTICOLO 1 .....	- 3 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 286 DEL 1998 (TESTO UNICO IMMIGRAZIONE) .....	- 3 -
ARTICOLO 2 .....	- 9 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER L'INGRESSO DI LAVORATORI STRANIERI NELL'ANNO 2025 .....	- 9 -
ARTICOLO 3 .....	- 15 -
SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A CITTADINI DI PAESI A PARTICOLARE RISCHIO .....	- 15 -
ARTICOLO 4, COMMII DA 1 A 4 .....	- 16 -
MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO, INCREMENTO DEL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI E FINANZIAMENTO DI ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DI POLIZIA CON I PAESI INTERESSATI DA ROTTE MIGRATORIE .....	- 16 -
ARTICOLO 4, COMMII 5 E 6 .....	- 22 -
ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 200 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO.....	- 22 -
ARTICOLO 4, COMMII DA 7 A 9 .....	- 25 -
RECLUTAMENTO DI PERSONALE PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.....	- 25 -
ARTICOLO 5 .....	- 29 -
ULTERIORI MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 286 DEL 1998.....	- 29 -
ARTICOLI 6 E 7 .....	- 32 -
MISURE DI ASSISTENZA E CAUSE DI REVOCA .....	- 32 -
ARTICOLO 8 .....	- 39 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA, TUTELA E PROTEZIONE .....	- 39 -
ARTICOLO 9 .....	- 40 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO.....	- 40 -
ARTICOLO 10 .....	- 41 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 276 DEL 2003 .....	- 41 -

ARTICOLO 11 .....	- 42 -
MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE N. 130 DEL 2020 IN MATERIA DI SOCCORSO AI MIGRANTI .....	- 42 -
ARTICOLO 12 .....	- 47 -
ISPEZIONE PER FINALITÀ IDENTIFICATIVE DEI DISPOSITIVI O SUPPORTI ELETTRONICI O DIGITALI IN POSSESSO DEI MIGRANTI .....	- 47 -
ARTICOLO 13 .....	- 49 -
ULTERIORI DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA IN FRONTIERA DEI RICHIEDENTI LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE	- 49 -
-	
ARTICOLO 14 .....	- 53 -
RITIRO IMPLICITO DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE .....	- 53 -
ARTICOLO 15 .....	- 54 -
REVOCA DELLA PROTEZIONE SPECIALE .....	- 54 -
ARTICOLO 16 .....	- 56 -
MODIFICHE AL PROCEDIMENTO DINANZI ALLE SEZIONI DEI TRIBUNALI DISTRETTUALI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UE.....	- 56 -
ARTICOLO 17 .....	- 58 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO.....	- 58 -
ARTICOLO 18 .....	- 60 -
MODIFICHE IN MATERIA DI CONTROVERSIE GIUDIZIARIE RELATIVE AI PERMESSI DI SOGGIORNO NEI CASI DI PROTEZIONE SPECIALE .....	- 60 -
ARTICOLO 19 .....	- 61 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	- 61 -

## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>2088</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatori per la Commissione di merito:</b>	Kelany (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	I (Affari costituzionali)

---

## PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Il testo è corredato di relazione tecnica, di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari e all'articolo 20 reca una clausola generale di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento con l'eccezione degli articoli 4 e 6.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLO 1**

#### **Modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione)**

**La norma** reca le seguenti modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico immigrazione):

- all'articolo 4, è inserito il comma 4-*bis* che prevede che, all'atto della domanda del visto nazionale, i richiedenti siano tenuti a fornire gli identificatori biometrici

richiesti dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata<sup>1</sup> [comma 1, lettera *a*), n. 1]. È, inoltre, inserito il comma *7-bis* che esclude l'applicazione dell'articolo *10-bis* della legge n. 241 del 1990 ai procedimenti per il rilascio dei visti di ingresso e a quelli per il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno determinati dalla revoca del visto di ingresso. La disposizione di cui si prevede la specifica disapplicazione impone al responsabile del procedimento, prima di adottare un provvedimento negativo, di informare (cosiddetto preavviso di rigetto) l'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, accordando allo stesso un termine di 10 giorni per produrre osservazioni scritte o elementi documentali a propria difesa [comma 1, lettera *a*), n. 2];

- all'articolo *4-bis*, viene modificato il comma 2 al fine di estendere le modalità digitali previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro ai sensi dell'articolo 22, comma 6, del medesimo Testo unico, anche al cosiddetto accordo di integrazione disciplinato dalla disposizione novellata<sup>2</sup> [comma 1, lettera *b*)];
- all'articolo *5-bis* - per ragioni di coordinamento normativo con quanto previsto dal comma 1, lettera *e*) (*Cfr. Infra*) - viene abrogato il comma 3, che prevede la stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia individuato ai sensi della medesima disposizione ([comma 1, lettera *c*)];
- alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo *9-bis* viene specificato che i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e quelli per lavoro autonomo concessi a cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, non sono computati nelle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri (comma 1, lettera *d*));
- all'articolo 22, nell'ambito del procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato disciplinato dal medesimo articolo, viene prevista la digitalizzazione di talune fasi dello stesso. In particolare, viene previsto che la domanda nominativa da parte del datore di lavoro di rilascio del nulla osta al lavoro, della proposta di contratto di soggiorno e la specifica ulteriore documentazione da allegare alla domanda siano sottoscritti digitalmente e trasmessi con modalità telematica al centro per l'impiego competente (laddove nell'assetto già previgente tale documentazione doveva essere presentata direttamente). Viene, altresì previsto (introducendo i nuovi commi *2-bis* e *2-ter*) che

---

<sup>1</sup> Trattasi dei visti Schengen che vengono rilasciati in base al Codice comunitario dei visti (Regolamento CE n. 810/2009).

<sup>2</sup> L'articolo 4, comma 1, ai fini del Testo unico, intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

la verifica da parte del centro per l'impiego - prevista ai sensi del comma 2 - della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, si intende esperita con esito negativo se il medesimo centro non comunica siffatta disponibilità entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero; inoltre viene considerata irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la presentazione non ha sottoscritto, per causa a lui imputabile, il contratto di soggiorno all'esito di precedente, analoga domanda. È, altresì, irricevibile la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione della stessa, risulti emesso un decreto che dispone un giudizio per una determinata fattispecie penale<sup>3</sup>.

Con l'introduzione, inoltre, del nuovo comma 5-quinquies viene, altresì, previsto che il datore di lavoro è tenuto a confermare la domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta è revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso. Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in Italia.

Viene, quindi, sostituito con un nuovo testo il comma 6 che, nell'assetto previgente, prevedeva, tra l'altro, che entro otto giorni dall'ingresso, il lavoratore straniero è tenuto a recarsi presso lo sportello unico per l'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno. La nuova versione conferma la summenzionata digitalizzazione procedurale e prevede che, entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno. Tale documento, nel medesimo termine, è trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno<sup>4</sup> [comma 1, lettera e)];

- all'articolo 24, nell'ambito della disciplina concernente il permesso di soggiorno per lavoro stagionale, vengono disposte specifiche modifiche di coordinamento al fine di tener conto delle modalità digitali introdotte dal comma 1, lettera e), in materia di contratto di soggiorno per lavoro (Cfr. *Supra*). Viene, inoltre, introdotto il comma 6-*bis* che prevede che la sottoscrizione di un contratto di soggiorno per lavoro stagionale sia comunicata all'INPS che iscrive d'ufficio il lavoratore nella piattaforma

---

<sup>3</sup> Di cui all'articolo 603-*bis* c.p.

<sup>4</sup> Tal ultima procedura si applica, anche, all'ingresso per lavoro in casi particolari, di cui all'articolo 27 del Testo unico (comma 1, lettera h)).

del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa<sup>5</sup> (SIISL). Viene, altresì, previsto che le attività di intermediazione del rapporto di lavoro funzionali al suo svolgimento con lo stesso o con altro datore di lavoro, fermo restando il rispetto del limite massimo complessivo di nove mesi di attività lavorativa stagionale nell'arco di dodici mesi<sup>6</sup>, siano svolte mediante l'utilizzo della piattaforma SIISL. Viene, infine, escluso dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo unico, il caso di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato [comma 1, lettera *f*];

- al comma 4 dell'articolo 24-*bis* - in relazione agli ingressi di lavoratori stranieri nell'ambito dei decreti flussi di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo unico - che disciplina i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate viene previsto che, nel settore agricolo, tali controlli siano svolti, in collaborazione anche con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) [comma 1, lettera *g*];
- all'articolo 27-*quater*, l'applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro viene estesa anche alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati [comma 1, lettera *i*].

Il comma 2 disciplina i termini di applicazione di talune modifiche introdotte dal comma 1.

**Il prospetto riepilogativo** non considera le norme.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste possiedono, perlopiù natura ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e alla loro attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con specifico riguardo alle seguenti disposizioni viene, altresì, precisato che:

- lettera a), numero 1); il sistema informatico per l'acquisizione degli identificatori biometrici è già in uso e necessita solo di minimi adeguamenti nel *software*, che non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo parte del normale aggiornamento degli applicativi informatici. Dal punto di vista dell'*hardware*, non sono necessari nuovi apparati, in quanto si utilizzeranno gli stessi apparati in uso per i visti Schengen. La procedura di captazione viene

---

<sup>5</sup> Di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48 del 2023.

<sup>6</sup> Di cui ai commi 5 e 7 del medesimo articolo.

normalmente già svolta per i visti Schengen agli sportelli degli uffici visti (o presso i fornitori esterni di servizi di cui all'articolo 43 del codice visti di cui al regolamento UE 810/2009). L'estensione ai visti nazionali non comporta un apprezzabile aggravio per gli uffici consolari, essendo svolta durante l'intervista. Va precisato peraltro che all'atto della concessione del visto in frontiera - ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e seguenti, del Codice comunitario dei visti di cui al Regolamento 810/2009 - è acquisito, nel sistema VIS in uso, l'indicatore biometrico. La previsione, riguardando esclusivamente un passaggio procedurale di minimo impatto nel tempo di effettuazione dell'intervista e svolto con modalità non invasive ampiamente collaudate, non creerà una diminuzione delle domande di visti nazionali e quindi non inciderà negativamente sul gettito dei diritti consolari dovuti per la presentazione di tali domande;

- comma 1, lettera d): tale disposizione che intende consentire, al di fuori del meccanismo delle quote, l'ingresso per motivi di lavoro dei cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'UE e in corso di validità, possiede carattere ordinamentale ed è finanziariamente neutra.

La **relazione illustrativa**, con riguardo a tale disposizione riferisce, altresì, che questa è in linea con le indicazioni della Commissione europea di "abolire eventuali quote preesistenti applicabili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE che soggiornano in altri Stati membri";

- comma 1, lettera b), lettera e) e lettera f), concernenti l'introduzione di misure semplificazione ed accelerazione delle procedure d'ingresso nel territorio nazionale dei cittadini stranieri per motivi di lavoro attraverso la digitalizzazione di talune fasi dei relativi procedimenti, da un lato, reca vantaggi in termini di efficienza, efficacia ed economicità delle procedure stesse e dall'altro lato assicura una riduzione degli oneri amministrativi gravanti su imprese e cittadini atteso che il datore di lavoro non sarà più tenuto a recarsi presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la consegna della documentazione cartacea. Con riguardo all'impiego della piattaforma SIISL dell'INPS [lettera f)] viene precisato che la previsione, che si traduce in un ampliamento delle funzionalità di tale piattaforma, sarà realizzata con le risorse che insistono sul progetto, ancora *in itinere*, di miglioramento e sviluppo della stessa. In merito alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di lavoro subordinato al di fuori delle quote del decreto flussi - analogamente a quanto previsto dalla lettera d) - ne viene confermato il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria. Con riguardo, infine, alle generali misure di digitalizzazioni introdotte da tali disposizioni viene, ulteriormente, precisato che queste sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- comma 1, lettera g); ai fini dello svolgimento della descritta attività, AGEA potrà avvalersi di dati di cui è già in possesso per le attività cui è istituzionalmente preposta e che la stessa già dispone delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie. Pertanto, l'Agenzia provvederà nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientranti tra le attività istituzionali già svolte da AGEA. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che nell'ambito del progetto sulla lotta al caporalato tra AGEA ed INPS sono stati già creati gruppi di lavoro e sistemi operativi, che possono essere utilmente utilizzati per lo svolgimento dei controlli previsti dalla norma.

**In merito ai profili di quantificazione** si evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame interviene sul Testo unico dell'immigrazione con particolare riguardo alle disposizioni procedurali concernenti l'ingresso del cittadino straniero nel territorio dello Stato, il cosiddetto accordo di integrazione, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro, l'attività lavorativa di tipo subordinato o stagionale, nonché la disciplina relativa all'ingresso per lavoro in casi particolari e per lavoratori altamente qualificati (comma 1). In tale quadro, viene tra l'altro disposta l'estensione dell'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti nazionali, analogamente a quanto già previsto dalla normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve durata (visti Schengen) [comma 1, lettera a), n. 1]. Vengono, inoltre, introdotte misure di semplificazione delle procedure di ingresso nel territorio nazionale dei cittadini stranieri per motivi di lavoro attraverso la digitalizzazione del procedimento relativo all'assunzione a tempo determinato e indeterminato, nonché con riferimento alle prestazioni lavorative altamente qualificate e per la sottoscrizione del cosiddetto accordo d'integrazione. Tali misure di digitalizzazione vengono estese, altresì, anche alla disciplina del lavoro stagionale, prevedendo, tra l'altro, che la sottoscrizione e le attività di intermediazione relative a tali contratti vadano comunicate digitalmente all'INPS che provvede d'ufficio ad iscrivere il lavoratore nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) [comma 1, lettera b), e), f) e i)]. Si segnala, altresì, la disposizione [comma i, lettera g)] che prevede che i controlli a campione, che nell'assetto già vigente

l'Ispettorato nazionale del lavoro svolge circa l'osservanza delle prescrizioni in materia di lavoro con riguardo ai lavoratori stranieri entrati in Italia in base ai decreti flussi, con riferimento al settore agricolo, siano svolti, in collaborazione anche con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) [comma 1, lettera g)]. Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce delle valutazioni fornite dalla relazione tecnica a conferma della previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20. La relazione tecnica, in particolare, certifica la natura prevalentemente ordinamentale delle norme in esame, precisando che alla loro attuazione si provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 2**

### **Disposizioni urgenti per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025**

**Le norme** prevedono che per l'anno 2025 i datori di lavoro che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, procedano alla precompilazione dei moduli di domanda<sup>7</sup> sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. La precompilazione si svolge dal 1° novembre al 30 novembre 2024 e, limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025, previsto dal successivo comma 6, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione<sup>8</sup>. Dal 1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023<sup>9</sup> e dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),

---

<sup>7</sup> Le modalità di precompilazione e i settori interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

<sup>8</sup> Secondo le modalità e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In proposito, il comma 1 afferma che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del d.P.C.m. 27 settembre 2023, i giorni previsti, per l'anno 2025, dalle ore 9,00 del 5, del 7 e del 12 febbraio del medesimo anno e fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2025.

esegue le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate (comma 1).

In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane. La richiesta di nullaosta al lavoro per l'assunzione, a tempo determinato o indeterminato, è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro (APL) e delle associazioni datoriali. Le richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, anche del parente entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorché non conviventi, residenti in Italia. Non è consentita l'assunzione del coniuge e del parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori stranieri, limitatamente ai primi dodici mesi di effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono esercitare esclusivamente attività lavorative previste dalle disposizioni in esame. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico (commi 2 e 3).

Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023<sup>10</sup>. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria, nonché dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 12 del 1979, che garantiscono un numero di richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di attività dell'impresa (comma 4).

Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025 dall'articolo 7 del DPCM 27 settembre 2023 sono ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore turistico-

---

<sup>10</sup> Rispettivamente, 71.450 unità, di cui 70.720 per lavoro subordinato e 730 per lavoro autonomo e 93.550 unità di lavoratori stagionali da impiegare nei settori agricolo e turistico-alberghiero.

alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 7<sup>11</sup> (comma 5).

Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al comma 5 decorrono:

- a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025;
- b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre 2025 (comma 6).

I termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025 (comma 7).

Infine, viene novellato l'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2023, modificando il numero delle quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali previste per l'anno 2025 (comma 8).

In particolare:

- le unità di lavoratori stagionali per i settori agricolo e turistico-alberghiero vengono aumentate da 93.550 a 110.000, di cui 47.000 (in luogo di 42.000) da riservare prioritariamente ai lavoratori del settore agricolo;
- vengono aumentate da 32.000 a 37.000 le unità di lavoratori stranieri da impiegare nel settore turistico.

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica**, oltre a descrivere le norme, afferma quanto segue:

- il comma 1 introduce talune rilevanti innovazioni procedimentali destinate a trovare applicazione in una fase antecedente la presentazione della richiesta di nulla osta. In particolare, viene espressamente prevista, in favore del datore di lavoro, una fase di precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno, la cui modalità di svolgimento saranno definite con circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La menzionata fase di precompilazione della domanda, durante la quale l'utente può selezionare il modello di richiesta di nulla osta e predisporre i campi in modo che la stessa sia pronta per l'invio nella giornata del c.d. *click day*, da un lato intende agevolare l'attività dei datori di lavoro, dall'altro, mira a

---

<sup>11</sup> L'articolo 7 del DPCM 27 settembre 2023 dispone che siano ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero i cittadini di Stati con i quali entreranno in vigore nel corso del triennio 2023-2025 o sono già vigenti specifici accordi o intese di cooperazione in materia migratoria entro la quote di 93.550 unità per l'anno 2025.

- garantire un contestuale un controllo di veridicità sulle dichiarazioni fornite dai predetti ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 71 del DPR n. 445/2000. Si prevede che tale controllo di veridicità debba svolgersi "a campione", venendo realizzato sistematicamente attraverso interoperabilità delle banche dati degli organismi competenti (Unioncamere, Agenzia delle Entrate, Agenzia per l'Italia Digitale-AGID) assicurata nel sistema informatico in uso presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione. La disposizione in argomento è a carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte dalla disposizione in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- con i commi 2 e 3, si introduce un regime sperimentale valido per il solo 2025 finalizzato al rilascio, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del Testo unico, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di grandi anziani. All'attuazione delle modifiche normative innanzi descritte si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il citato regime sperimentale valido per il solo 2025 finalizzato al rilascio di visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto prevede lo svolgimento di attività già di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro ai sensi dell'articolo 24-*bis*, comma 4, del citato decreto legislativo e, pertanto, alle stesse si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
  - il comma 4 introduce la previsione di un limite numerico alle richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui al citato dPCM 27 settembre 2023 che possono essere presentate da singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali. Tale limite, previsto da circolari del Ministero dell'interno fino al 2007, era stato eliminato favorendo il proliferare di domande di singoli dietro le quali non c'è una reale offerta di lavoro. Per limitare le strumentalizzazioni, viene ora prevista la reintroduzione di un limite di 3 richieste di nulla osta al lavoro presentate da datori di lavoro come utenti privati. Tale limite non si applica alle richieste di nulla osta presentate tramite le organizzazioni datoriali di categoria. La disposizione in argomento è a carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte dalla disposizione in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le stesse sono attuabili dalle

amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in quanto rientranti fra le attività istituzionali già svolte;

- i commi da 5 a 8 hanno carattere ordinamentale atteso che le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano una serie di modifiche alla disciplina per l'ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025.

In particolare, il comma 1 prevede, in favore dei datori di lavoro che intendono presentare richiesta di nulla osta al lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, una fase di precompilazione dei moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano i controlli di veridicità sulle dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e, relativamente al settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), esegue altresì le verifiche di osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro e le verifiche di congruità del numero delle richieste presentate. Al riguardo, la RT precisa che il controllo di veridicità si svolgerà "a campione", venendo realizzato sistematicamente attraverso l'interoperabilità delle banche dati degli organismi competenti (Unioncamere, Agenzia delle Entrate, Agenzia per l'Italia Digitale-AGID) assicurata nel sistema informatico in uso presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione. Preso atto di tale precisazione circa l'adeguatezza delle risorse strumentali già disponibili in capo alle amministrazioni interessate, non vi sono osservazioni da formulare.

Si prevede, altresì, ai commi 2 e 3, che, in via sperimentale, per l'anno 2025, siano rilasciati, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro, visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato, entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a favore di persone con disabilità o a favore di persone grandi anziane. La richiesta è presentata allo sportello unico per l'immigrazione competente per il

tramite delle agenzie per il lavoro (APL) e delle associazioni datoriali. Il nulla osta è rilasciato previa verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, è richiesto allo sportello unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta. Al riguardo, la RT chiarisce che all'attuazione delle disposizioni si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede lo svolgimento di attività già di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. In proposito, preso atto di tali precisazioni, appare comunque necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di informazione volti a confermare la sostenibilità degli adempimenti ascritti alle competenze dell'INL alla luce del loro incremento numerico. Tali considerazioni, peraltro, appaiono estensibili anche a quanto disposto dal comma 8, che incrementa il numero delle quote di ingressi di lavoratori stranieri stagionali previste per l'anno 2025.

In base al comma 4, i datori di lavoro possono presentare come utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023. Al riguardo, la RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le stesse sono attuabili dalle amministrazioni coinvolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in quanto rientranti fra le attività istituzionali già svolte. Al riguardo, si prende atto di tali precisazioni e non si formulano osservazioni in proposito.

Relativamente ai commi da 5 a 7, le disposizioni riguardano i termini e le ripartizioni delle quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025. Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale delle predette disposizioni.

### ARTICOLO 3

#### Sospensione dei procedimenti relativi a cittadini di Paesi a particolare rischio

**Le norme** prevedono che non si applichi l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico immigrazione<sup>12</sup> alle domande di nulla osta al lavoro di cittadini provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di contraffazione della documentazione o assenza dei presupposti di legge relativi alla domanda stessa. Il summenzionato nulla osta al lavoro può essere rilasciato da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro previa verifica sul rispetto dei requisiti e delle procedure previsti dalla disciplina vigente<sup>13</sup> (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 22, comma 5.01, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero prevede che il nulla osta venga rilasciato in ogni caso qualora la questura non abbia acquisito informazioni relative agli elementi ostatici nel termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

Gli Stati e i territori caratterizzati da elevato rischio di contraffazione della documentazione o assenza dei presupposti di legge relativi alla domanda di nulla osta al lavoro di cittadini stranieri sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione del citato decreto, le disposizioni in esame si applicano alle domande provenienti da Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka (comma 3).

Si dispone, inoltre, che l'efficacia dei nulla osta al lavoro già rilasciati<sup>14</sup> è sospesa fino alla conferma espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del positivo espletamento delle verifiche previste<sup>15</sup>. Conseguentemente, sono sospesi, nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della conferma di cui sopra<sup>16</sup>, i procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta (comma 2).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attività verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

---

<sup>12</sup> Decreto legislativo n. 286 del 1998.

<sup>13</sup> Di cui all'articolo 24-*bis* del medesimo testo unico immigrazione.

<sup>14</sup> Ai sensi dell'articolo 22 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.

<sup>15</sup> Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stato rilasciato il visto di ingresso in Italia.

<sup>16</sup> Inviata esclusivamente tramite l'apposito applicativo informatico.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che il rilascio dei nulla osta al lavoro ai cittadini di taluni Stati e territori, individuati con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sia subordinato all'effettivo controllo da parte della Questura e dell'Ispettorato del lavoro dei presupposti di accoglimento della domanda di nulla osta e non a seguito di silenzio assenso. In proposito, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'Ispettorato nazionale del lavoro sia in grado di svolgere quanto disposto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in modo da suffragare la neutralità finanziaria asseverata nella relazione tecnica. Nulla da osservare, invece, sulle restanti disposizioni.

#### **ARTICOLO 4, commi da 1 a 4**

#### **Misure per la funzionalità degli uffici del Ministero dell'interno, incremento del Fondo per le emergenze nazionali e finanziamento di attività di cooperazione di polizia con i Paesi interessati da rotte migratorie**

**Le norme** modificano il comma 683 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2023 che, nel testo previgente, ha autorizzato il Ministero dell'interno a utilizzare per il 2024, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di euro 44.486.000 per il 2024.

La sopra richiamata disposizione precisa che tali lavoratori sono reclutati per lo svolgimento delle procedure finalizzate all'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2024 e 2025<sup>17</sup> e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri<sup>18</sup>.

Le modifiche prevedono che:

- il suddetto limite di spesa sia rideterminato in euro 39.079.443 per il 2024 (in riduzione, pertanto, di euro 5.406.557);
- il ricorso alle suddette prestazioni di lavoro a tempo in somministrazione sia possibile anche nel 2025 nel limite di spesa di euro 10.529.736 per il medesimo esercizio (comma 1).

Viene, inoltre:

---

<sup>17</sup> Di cui agli articoli 42, 43 e 44 del decreto-legge n. 73 del 2022.

<sup>18</sup> Di cui all'articolo 103 del decreto-legge n. 77 del 2020.

- incrementato di euro 5.000.000 per il 2024 il Fondo per le emergenze nazionali<sup>19</sup> (comma 2);
- autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per il 2024, per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie (comma 3).

Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari ad euro 20.000.000 per il 2024 e ad euro 10.529.736 per il 2025, si provvede:

- quanto a euro 5.000.000 per il 2024, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1 [comma 4, lettera *a*]);
- quanto a euro 15.000.000 per il 2024, mediante utilizzo delle risorse del fondo<sup>20</sup> per la prevenzione e il contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno [comma 4, lettera *b*]);
- quanto a euro 10.529.736 per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo bilancio triennale 2024-2026 di competenza del Ministero dell'interno [comma 4, lettera *c*]).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Estensione durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato di 570 unità presso sportelli unici delle Prefetture dal 1° gennaio 2025 al 10 aprile 2025 (comma 1)		6,4				6,4				6,4		
Estensione durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato di 550 unità presso gli uffici per l'immigrazione delle Questure dal 1° gennaio 2025 all'8 marzo 2025 (comma 1)		4,1				4,1				4,1		
Cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie (comma 3)	15,0				15,0				15,0			
<b>Maggiori spese in conto capitale</b>												
Incremento del Fondo per le emergenze nazionali (comma 2)	5,0				5,0				5,0			

<sup>19</sup> Di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

<sup>20</sup> Di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 14 del 2024.

<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione delle risorse destinate alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per il 2024 (comma 1)	5,4				5,4				5,4			
Riduzione del fondo destinato alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie (comma 4, lett. b))	15,0				15,0				15,0			
Riduzione Tab. A – Interno (comma 4, lett. c))		10,5					10,5			10,5		

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 1 riferisce che questo estende la durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato di 570 unità presso gli sportelli unici delle Prefetture, dal 1° gennaio 2025 al 10 aprile 2025, e di 550 unità presso gli uffici per l’immigrazione delle Questure, dal 1° gennaio 2025 all’8 marzo 2025.

Per individuare l’importo delle risorse finanziarie, necessarie a garantire la continuità del servizio, sono stati considerati i dati desumibili in atti nei documenti di gara e dalla legislazione vigente in materia.

Per quanto riguarda le 570 unità impiegate presso le Prefetture, il loro utilizzo comporta l’esigenza di impegnare la somma di euro 6.360.443,04 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE) pari ad euro 203.886,72 (oltre IVA al 22%). L’IVA da aggiungere a tale somma, calcolando il 22% sulla FEE di Agenzia, è pari ad euro 44.855,08. Considerati ulteriori euro 4.013,85 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell’interno 17 aprile 2023, n. 73, nonché dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l’importo complessivo per la proroga fino al 10 aprile 2025 di 570 unità di lavoratori interinali impiegati presso le Prefetture è pari ad **euro 6.409.311,97**.

Per quanto concerne la platea dei beneficiari, la relazione tecnica precisa che sono stati assegnati i seguenti incarichi: a) DEC e assistente del DEC a funzionari economico finanziari; b) RUP a un funzionario informatico (successivamente sostituito con un funzionario economico finanziario).

La somministrazione di lavoro a tempo determinato per un totale di 550 unità impiegate presso le Questure, comporta l’esigenza di impegnare la somma di euro 4.088.946,40 (IVA esclusa) compresa la commissione di Agenzia (FEE) pari ad euro 131.155,20 (oltre l’IVA al 22%). L’IVA da aggiungere a tale somma, calcolando il 22% sulla FEE di Agenzia, è pari ad euro 28.854,14; considerati ulteriori euro 2.623,10 per la corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previsti ai sensi del Decreto del Ministro dell’interno 17 aprile 2023, n. 73, nonché dell’articolo 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023, l’importo per la proroga fino al 8 marzo di 550 unità di lavoratori interinali impiegati presso le Questure, è pari ad **euro 4.120.423,64**.

Per quanto concerne la platea dei beneficiari, la relazione tecnica precisa che sono state individuate le seguenti figure professionali: Direttori operativi, assistenti al DEC, per la collaborazione amministrativa e tecnica, nonché, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie al regolare e tempestivo svolgimento della fase di esecuzione, funzionari economici finanziari.

La proroga del contratto relativo alle 570 unità impiegate presso le Prefetture fino al 10 aprile 2025 e il contratto relativo alle 550 unità presso le Questure fino all'8 marzo 2025 comporta un onere, per il 2025, di euro 10.529.736.

La relazione tecnica fornisce i dati e parametri per il calcolo degli importi necessari alla proroga in esame.

Per la consultazione di tale materiale informativo si rinvia al testo della relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame ridetermina l'importo di spesa che il Ministero dell'interno sostiene per gli oneri derivanti dall'utilizzo di lavoratori interinali, reclutati, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro e incaricati dello svolgimento delle procedure per l'instaurazione del rapporto di lavoro tra il datore di lavoro, che opera in Italia, e il lavoratore straniero che entra nel nostro Paese in attuazione dei decreti-flussi per gli anni 2024 e 2025, e delle procedure di regolarizzazione dei lavoratori stranieri. In particolare, il previgente limite di spesa<sup>21</sup> di euro 44.486.000 per il 2024 è rideterminato in euro 39.079.443 per le spese da sostenere nel 2024 (in riduzione, pertanto di euro 5.406.557) ed è fissato in euro 10.529.736 euro per quelle relative al 2025. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare considerato che il maggior onere recato dalla norma (con riguardo al 2025) appare configurato come limite massimo di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione del suddetto importo che consentono di verificarne la congruità in relazioni alle finalità della disposizione. La relazione tecnica, in particolare, riferisce che la norma consente di estendere la durata della somministrazione di lavoro a tempo determinato di 570 unità presso gli sportelli unici delle Prefetture, dal 1° gennaio 2025 al 10 aprile 2025, per un onere pari ad euro 6.409.311,97 per il 2025 e di 550 unità presso gli uffici per l'immigrazione delle Questure, dal 1° gennaio 2025

---

<sup>21</sup> Come, peraltro, da ultimo rideterminato dall'art. 21, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 145 del 2023.

all'8 marzo 2025, per un onere pari ad euro 4.120.423,64 per il 2025. L'onere complessivo viene quindi quantificato nei termini riportati in norma in complessivi euro 10.529.736.

Viene, altresì, incrementato il Fondo per le emergenze nazionali di euro 5.000.000 per il 2024 (comma 2) ed è autorizzata la spesa di euro 15.000.000 per il 2024, per la realizzazione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi interessati dalle rotte migratorie (comma 3). Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dai commi 2 e 3 appaiono configurati quali limiti massimi di spesa.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 4 provvede agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, del medesimo articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1;
- quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 14 del 2024, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno;
- quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero dell'interno.

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell'articolo 4 ridetermina, per l'anno 2024, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, volta a consentire al Ministero dell'interno l'utilizzo, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro a contratto a termine. In proposito, si evidenzia che dalla predetta rideterminazione, da 44.486.000 euro a 39.079.443 euro, per l'anno 2024, derivano risorse pari a 5.406.557 euro, eccedenti, in misura pari a 0,4 milioni di euro, gli oneri oggetto di copertura e che determinano, pertanto, un saldo

positivo, sui tre saldi di finanza pubblica, pari a tale importo nell'anno 2024, riportato nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento. Alla luce di tale circostanza, sotto il profilo della formulazione della disposizione, si segnala l'opportunità di fare riferimento all'utilizzo di "quota parte" delle risorse rivenienti dalle novelle introdotte dal comma 1 dell'articolo in esame. Appare, inoltre, opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla possibilità di ridurre il limite di spesa, per l'anno 2024, per l'utilizzo di prestazioni di lavoro con contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 683, della legge n. 197 del 2022, senza recare pregiudizio a contratti già in essere.

In merito alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che le risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 14 del 2024, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, destinate alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso misure di cooperazione internazionale, risultano iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, capitolo 2731, piano gestionale 12.

In proposito, si segnala che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo 2731, piano gestionale 12, risulta accantonato un importo equivalente a quello della voce di copertura in commento. Al riguardo, nel prendere atto che la relazione tecnica rappresenta che il fondo oggetto di riduzione presenta le necessarie disponibilità, appare nondimeno necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla possibilità di operare la predetta riduzione senza pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le medesime risorse risultano preordinate.

In merito alla terza modalità di copertura finanziaria, non si formulano osservazioni giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei

deputati. A tale proposito, si segnala, in particolare, che la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2112 indica il provvedimento tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno.

**ARTICOLO 4, commi 5 e 6**

**Assunzione a tempo indeterminato di 200 assistenti amministrativi presso il Ministero dell'interno**

**La norma** autorizza il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, a reclutare a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unità appartenente all'area degli assistenti, mediante procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per il 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per il 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dal 2026 a titolo di compenso per lavoro straordinario e di euro 168.000 per il 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dal 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 448.000 per il 2025 (comma 5). Ai suddetti oneri, pari a euro 4.540.328 per il 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dal 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

- l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026 [lettera a)];
- l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026 [lettera a)]. (comma 6).

(comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Incremento della dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, area degli assistenti (comma 5)		3,7	7,5	7,5		3,7	7,5	7,5		3,7	7,5	7,5

Incremento della dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, area degli assistenti – spese concorsuali (comma 5)		0,4				0,4				0,4		
Incremento della dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, area degli assistenti – straordinari (comma 5)		0,2	0,4	0,4		0,2	0,4	0,4		0,2	0,4	0,4
Incremento della dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, area degli assistenti – buoni pasto (comma 5)		0,2	0,3	0,3		0,2	0,3	0,3		0,2	0,3	0,3
<b>Maggiori entrate fiscali e contributive</b>												
Incremento della dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, area degli assistenti – effetti riflessi (comma 5)						1,8	3,6	3,6		1,8	3,6	3,6
Incremento della dotazione organica del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno, area degli assistenti – straordinari – effetti riflessi (comma 5)						0,1	0,2	0,2		0,1	0,2	0,2
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tab. A – Interno (comma 6)		4,5	7,5	7,5		4,5	7,5	7,5		4,5	7,5	7,5
Riduzione Tab. A – MEF (comma 6)			0,7	0,7			0,7	0,7			0,7	0,7

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e precisa che le disposte assunzioni sono destinate al potenziamento dei competenti uffici del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e andranno ripartite in egual misura tra le due articolazioni. Il relativo onere assunzionale è riportato in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) ed è stato quantificato sulla base dei vigenti valori retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. In particolare la retribuzione lordo Stato pro-capite viene indicata in euro 37.363,18 ed è calcolata tenendo conto dell'indennità d'amministrazione, delle altre componenti accessorie del trattamento dell'incremento contrattuale del 5,78 % (CCNL 2022-2024) con oneri riflessi a carico dell'amministrazione calcolati al 38,38 %. Tali oneri assunzionali sono stati riparametrati in relazione al 2025, prevedendo che l'assunzione in servizio del citato contingente avvenga non prima del 1° luglio. Conseguentemente, il costo per il 2025 è stato calcolato nella misura di 6/12 (euro 3.736.318) del costo annuo a regime (euro 7.472.636).

Per quanto riguarda gli oneri direttamente legati allo svolgimento delle procedure di reclutamento, tenuto conto dei costi sostenuti in occasione di precedenti procedure concorsuali similari, organizzati tramite Società *in house* del Dipartimento della funzione

pubblica, gli stessi possono così quantificarsi nel dettaglio nei termini riportati nella seguente tabella.

(euro)

	<b>Stima</b>
Progettazione intervento	4.000
Servizi per la ricezione delle candidature	10.000
Servizi per le prove selettive	400.000
Attività e servizi trasversali	14.000
Altri costi	20.000
<b>Totale</b>	<b>448.000</b>

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame autorizza il reclutamento a tempo indeterminato, mediante pubblico concorso o scorrimento di graduatorie vigenti, presso il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e con corrispondente incremento della dotazione organica, di 200 unità di personale nell'area contrattuale degli assistenti.

A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per il 2025 e di euro 7.472.636 annui a decorrere dal 2026 per gli oneri assunzionali, di euro 188.010 per il 2025 ed euro 376.019 annui a decorrere dal 2026 per le prestazioni di lavoro straordinario e di euro 168.000 per il 2025 ed euro 336.000 annui a decorrere dal 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle procedure concorsuali è autorizzata, altresì, la spesa di euro 448.000 per il 2025 (comma 5).

Al riguardo non si formulano osservazioni considerati i dati e parametri di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che consentono di confermare e verificare gli importi delle summenzionate autorizzazioni di spesa. Peraltro, si evidenzia che, poiché la norma autorizza il suddetto reclutamento in un numero puntuale di unità (200) a fronte di oneri assunzionali configurati come limiti massimi di spesa, andrebbe valutata l'opportunità di definire prudenzialmente anche il suddetto contingente in termini di limite massimo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 6 dell'articolo 4 provvede agli oneri di cui al comma 5, pari a euro 4.540.328 per l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

- l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 ed euro 7.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026;
- l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere dall'anno 2026.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché i predetti accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati. A tale proposito, si segnala, in particolare, che la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2112 indica il provvedimento tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno.

#### **ARTICOLO 4, commi da 7 a 9**

##### **Reclutamento di personale presso il Ministero degli affari esteri**

**La norma** incrementa la dotazione organica del Ministero degli affari esteri, a decorrere dal 1° ottobre 2025, di 200 unità di personale appartenente all'area degli assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il medesimo Ministero è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'area degli assistenti. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per il 2025 e di euro 7.957.316 a decorrere dal 2026 (comma 7). Viene, inoltre modificato il primo comma dell'articolo 152, del DPR n. 18 del 1967 al fine di incrementare di 50 unità il limite massimo (portandolo da 3.150 a 3.200) di unità a contratto reclutabili secondo la legge locale ai sensi della medesima disposizione per le esigenze degli uffici all'estero del summenzionato dicastero. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.204.025 per il 2025, di euro 2.480.300 per il 2026, di euro 2.554.700 per il 2027, di euro 2.631.350 per il 2028, di euro 2.710.300 per il 2029, di euro 2.791.600 per il 2030, di euro 2.875.350 per il 2031, di euro 2.961.600 per il 2032, di euro 3.050.450 per il 2033 e di euro 3.141.950 a decorrere dal 2034 (comma 8). Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per il 2025, euro 10.437.616 per il 2026, euro 10.512.016 per il 2027, euro 10.588.666 per il 2028, euro 10.667.616 per il 2029, euro 10.748.916 per il 2030, euro 10.832.666 per il 2031, euro 10.918.916 per il 2032, euro 11.007.766 per il 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dal 2034, si provvede mediante riduzione per euro 3.193.354

per il 2025 e euro 11.099.266 annui a decorrere dal 2026 delle proiezioni dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli esteri (comma 9).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Incremento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, area degli assistenti (comma 7)		2,0	8,0	8,0		2,0	8,0	8,0		2,0	8,0	8,0
Incremento del contingente di dipendenti da distribuire tra gli uffici della rete diplomatico-consolare (comma 8)		1,2	2,5	2,6		1,2	2,5	2,6		1,2	2,5	2,6
<b>Maggiori entrate fiscali e contributive</b>												
Incremento della dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, area degli assistenti – effetti riflessi (comma 7)						1,0	3,9	3,9		1,0	3,9	3,9
Incremento del contingente di dipendenti da distribuire tra gli uffici della rete diplomatico-consolare – effetti riflessi (comma 8)						0,2	0,5	0,5		0,2	0,5	0,5
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione Tab. A – MAECI (comma 9)		3,2	11,1	11,1		3,2	11,1	11,1		3,2	11,1	11,1

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 7 precisa che, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali per il primo anno (2025) è stato valorizzato un rateo di spesa pari a 3/12 (riferito a ottobre 2025) dell'importo considerato a regime. Gli oneri assunzionali sono stati quantificati sulla base della retribuzione pro capite fissata dal vigente CCNL di comparto applicabile come riportata in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della medesima relazione tecnica.

In particolare la retribuzione lordo Stato pro-capite viene indicata in euro 39.786,58 ed è calcolata tenendo conto dell'indennità d'amministrazione, delle altre componenti accessorie del trattamento, dell'incremento contrattuale del 5,78% (CCNL 2022-2024) con oneri riflessi a carico dell'amministrazione calcolati al 38,38%.

In merito al comma 8 il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 46.757,87 pro capite (lordo amministrazione), come risulta dettagliato nella tabella a seguire.

(euro)

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2024)	
Voce	Importi
Retribuzioni, comprensive di trattamento di famiglia	84.258.116
Oneri a carico del dipendente	7.351.428
Oneri a carico dell'amministrazione	19.709.129
<b>Totale retribuzioni e oneri sociali</b>	<b>111.318.672</b>
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (comprensivo della spesa per l'aumento della base imponibile INPS)	3.658.937
Spesa totale lordo amministrazione complessivo	114.977.609
Dipendenti a legge locale al dicembre 2023	2.459
<b>Costo medio unitario totale</b>	<b>46.757,87</b>

A tale importo unitario di circa 46.758 euro per il 2024 è stato applicato un tasso medio di aumento del 3% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli ultimi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato dunque in euro 48.161 per l'anno 2025. Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale viene quindi stimato nei termini incrementali su un orizzonte decennale (fino al 2034) riportati in una tabella, (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) che considera l'assunzione di 50 impiegati a contratto per metà anno (a partire dal 1° luglio 2025), mentre dal 2026 il costo è considerato per l'intero contingente per 12 mesi all'anno.

Gli importi della spesa autorizzata saranno attribuiti ai pertinenti capitoli del bilancio MAECI (1275/1, 1275/2, 1275/3 e 1278/1) nei termini indicati in una tabella per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa, a decorrere dal 1° ottobre 2025, la dotazione organica del personale delle Aree del Ministero degli affari esteri di 200 unità nell'Area degli assistenti e autorizza il medesimo Ministero ad assumere a tempo indeterminato (sempre a decorrere dal 1° ottobre 2025, come precisato dalla relazione tecnica) un corrispondente contingente di personale di 200 unità mediante procedura concorsuale per titoli ed esami. A tal fine è autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per il 2025 e di euro 7.957.316 a decorrere dal 2026 (comma 7).

Al riguardo, si prende atto dei dati e dei parametri di quantificazione degli oneri assunzionali forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificarne e confermarne l'importo; peraltro, come rilevato nella precedente scheda relativa alle assunzioni autorizzate presso il Ministero dell'interno (Cfr. *supra* articolo 4, commi 5 e 6), poiché anche la norma in esame autorizza il suddetto reclutamento in un numero puntuale di unità (200), a fronte di oneri assunzionali

configurati come limiti massimi di spesa, dovrebbe essere valutata l'opportunità di definire prudenzialmente il suddetto contingente in termini di limite massimo.

Quanto alle procedure concorsuali, si osserva che la norma non reca alcuno stanziamento per potervi far fronte; sul punto, appare pertanto opportuno che vengano forniti dal Governo elementi di valutazione che consentano di verificare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, la neutralità finanziaria della disposizione e di confermare che a tali procedure concorsuali si potrà far fronte nell'ambito delle disponibilità di bilancio esistenti.

Viene, inoltre incrementato di 50 unità il limite massimo delle unità di personale a contratto reclutabili secondo la legge locale ai sensi dell'articolo 152 del DPR n.18 del 1967 per le esigenze degli uffici all'estero del summenzionato dicastero. A tal fine la norma introduce un'apposita autorizzazione di spesa.

Al riguardo la relazione tecnica fornisce i dati di quantificazione dei suddetti oneri e chiarisce che il costo complessivo derivante dall'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale viene stimato in termini incrementali nell'arco di 10 anni, secondo una progressione, riportata in norma, calcolata applicando un tasso medio di aumento annuo del 3%, coerente con la serie storica dei dati finora accertati. Sul punto non si formulano osservazioni. Quanto agli effetti finanziari ascritti in corrispondenza della disposizione sul prospetto riepilogativo, si rileva l'opportunità che vengano forniti i parametri utilizzati nella stima degli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive riportati sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto rispetto al corrispondente effetto di maggiore spesa corrente lorda riportata sui tre saldi complessivi. L'incidenza percentuale di tali effetti indotti sulla spesa corrente lorda risulta, infatti, pari a circa il 17% nel 2025 e a circa il 20% nel 2026 e nel 2027; incidenza percentuale che appare significativamente inferiore a quella solitamente ascrivibile a tali effetti riflessi (circa 50%) che mantengono, inoltre, diversamente dal caso in esame, un proporzionamento pressoché costante nel tempo. In merito a tale aspetto appare pertanto necessario che il Governo fornisca un chiarimento.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 9 dell'articolo 4 provvede agli oneri di cui ai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante riduzione per euro 3.193.354 per l'anno 2025 ed euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Al riguardo non si formulano osservazioni giacché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 2112-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati. A tale proposito, si segnala, in particolare, che la relazione illustrativa al disegno di legge C. 2112 indica il provvedimento tra le finalizzazioni cui sono destinate le risorse dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

## **ARTICOLO 5**

**Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.**

**Le norme** modificano il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998; nello specifico, si rileva che:

- il comma 1, la lettera *c*) introduce il nuovo permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo (articolo 18-*ter*).

Si rileva che il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo era disciplinato dai commi 12-*quater*, 12-*quinqües* e 12-*sexies*, dall'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998 [abrogati dal comma 1, la lettera *c*) della disposizione in esame].

In particolare, la disposizione in oggetto prevede, per i lavoratori stranieri vittime di accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro<sup>22</sup> che contribuiscono utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il possibile rilascio, con immediatezza, da parte del questore<sup>23</sup>, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, di un permesso di soggiorno che consenta alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

Si prevede, inoltre, che in attesa del rilascio, il lavoratore straniero possa legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa. La norma prevede, inoltre, che, qualora la segnalazione all'autorità giudiziaria o al questore provenga dall'Ispettorato nazionale del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno di cui sopra: reca la dicitura “casi speciali”; ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia; consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nell'elenco anagrafico dei soggetti inoccupati, disoccupati ovvero occupati in cerca di altro lavoro<sup>24</sup> o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo.

Alla scadenza il permesso: può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo<sup>25</sup> ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto a un regolare corso di studi; è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso o quando vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

Il permesso può essere revocato allo straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro<sup>26</sup>; al riguardo, può essere richiesta, altresì, l'espulsione<sup>27</sup>;

- il comma 1, la lettera *a*) interviene sull'articolo 10-*bis*, comma 6, prevedendo che anche nell'ipotesi di rilascio di permesso di soggiorno di cui sopra si pronunci sentenza di non luogo a procedere in materia di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato;

---

<sup>22</sup> Emerse nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto previsto dall'articolo 603-*bis* del codice penale.

<sup>23</sup> Al momento del rilascio è data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

<sup>24</sup> Di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 442 del 2000.

<sup>25</sup> Secondo le modalità stabilite per tale permesso di soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 decreto legislativo n. 286 del 1998.

<sup>26</sup> Di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

<sup>27</sup> Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

- il comma 1, la lettera *b)* interviene sull'articolo 18, comma 3-*bis*, disponendo che anche i soggetti vittima di quanto disposto dall'articolo 602 del codice penale in materia di acquisto e alienazione di schiavi hanno diritto a beneficiare di un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale<sup>28</sup> che garantisca, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale;
- infine, il comma 2 prevede che il permesso di soggiorno introdotto dal nuovo articolo 18-*ter* è revocato quando il beneficiario è condannato per un delitto non colposo, è sottoposto a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione<sup>29</sup> ovvero rinuncia espressamente.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le disposizioni in argomento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di attività istituzionali, attuabili con le risorse umane strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. In primo luogo, è prevista una nuova formulazione del permesso di soggiorno per casi speciali previsto per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (attraverso l'abrogazione dei commi 12-*quater*, 12-*quinquies* e 12-*sexies* dell'articolo 22 e l'introduzione dell'articolo 18-*ter*). La nuova formulazione, tra l'altro, precisa in modo puntuale i presupposti e le modalità del rilascio, prevedendo, inoltre, l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio per i beneficiari.

Nello specifico, tale permesso è concesso dal questore, su proposta dell'autorità giudiziaria, al lavoratore straniero (e ai membri del suo nucleo familiare) nei cui confronti siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, commesso in danno di lavoratore straniero sul territorio nazionale.

---

<sup>28</sup> Ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 228 del 2003.

<sup>29</sup> Di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

In proposito, nel rilevare che il nuovo articolo 18-*ter* riproduce sostanzialmente quanto già previsto a legislazione previgente, appare necessario che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio degli aventi diritto al permesso speciale possa essere assicurato nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Viene previsto, altresì, che anche i soggetti vittima di quanto disposto dall'articolo 602 del codice penale, in materia di acquisto e alienazione di schiavi, abbiano diritto a beneficiare del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria, e, successivamente, la prosecuzione dell'assistenza e l'integrazione sociale (previsti dall'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998). Al riguardo, sebbene il decreto legislativo n. 24 del 2014, che ha introdotto il citato programma, sia assistito da una clausola generale di invarianza, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad assicurare che l'ampliamento della platea dei beneficiari, disposto dalla norma in oggetto, possa essere attuato nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazioni vigenti.

## **ARTICOLI 6 e 7**

### **Misure di assistenza e cause di revoca**

**Le norme** prevedono che il lavoratore in favore del quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 18-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull'immigrazione)<sup>30</sup>, può essere ammesso alle misure di assistenza di cui al presente articolo, per una durata non superiore a quella del permesso di soggiorno – quindi pari a sei mesi, rinnovabile per un anno o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia - a seguito della comunicazione del rilascio del permesso di soggiorno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 18-*ter* prevede che quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603-*bis* del codice penale) commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale si verificano entrambe le condizioni:

---

<sup>30</sup> L'articolo 18-*ter* è introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto in esame.

- siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul territorio nazionale;
- questi contribuisca utilmente all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.

Il questore, su proposta dell'autorità giudiziaria procedente, rilascia con immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo sfruttamento.

Conseguentemente, il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024.

Il Fondo nazionale per le politiche migratorie è stato ad ultimo rideterminato con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) che ha disposto, all'articolo 1, comma 286, un incremento del Fondo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

L'articolo 96 del Codice del terzo settore introduce un limite di spesa, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, relativo alle risorse destinate all'attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato. L'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo è stata già ridotta di 4 milioni per l'anno 2022 dall'articolo 8, comma 6 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore). (articolo 6, comma 1)

La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive delle misure di assistenza finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo avvengono tramite programmi individuali, elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del 7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura». Il programma di assistenza contiene un progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 6, comma 2).

I destinatari delle misure assistenziali possono inoltre beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro). Per i medesimi soggetti la norma dispone che non trovino applicazione i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno e i requisiti economici per l'accesso all'assegno di inclusione di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023 (articolo 6, comma 3).

Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono essere disposte:

- a)* in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 10-*bis* del Testo unico sull'immigrazione;
- b)* se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
- c)* in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale (articolo 6, comma 4).

Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 6, comma 5).

Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate, ai sensi dell'articolo 7 quando ricorrono una o più delle seguenti circostanze:

- a)* la condanna per un delitto non colposo, commesso successivamente all'ammissione del programma di cui al medesimo articolo 6;
- b)* la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- c)* la rinuncia espressa alle misure;

Le misure di assistenza possono infine essere revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
<b>Maggiori spese correnti</b>												
Incremento del Fondo nazionale per le politiche migratorie, di cui all'art. 45 del D.Lgs. 286/1998. (articolo 6, comma 1)	0,2				0,2				0,2			
<b>Minori spese correnti</b>												
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'art. 96 del D.Lgs 117/2017, relativa alle risorse destinate all'attività di controllo da parte delle reti associative nazionali e dei Centri di servizio per il volontariato. (articolo 6, comma 1).	0,2				0,2				0,2			

La **relazione tecnica** richiama sinteticamente il contenuto delle norme e quantifica gli oneri connessi all'attuazione dei programmi individuali di assistenza, di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle seguenti ipotesi:

- il costo annuo pro capite per analoghi programmi di inclusione sociale e lavorativa finanziati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali aventi come destinatari *target* fragili della popolazione immigrata è pari a 12.000 euro;
- per il 2024 è stato previsto l'accesso ai programmi individuali per un numero massimo di 15 beneficiari, in considerazione del ridotto lasso temporale di applicazione concreta della misura.
- per il 2025 e il 2026, anche in ragione della portata innovativa della disposizione, sono stati stimati in 66 persone per anno il numero dei beneficiari.

La relazione tecnica afferma che l'intervento trova la sua copertura finanziaria nel Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse disponibili sullo stesso a legislazione vigente per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nonché a regime (800.000 euro annui). Per l'anno 2024, si prevede l'incremento del Fondo medesimo, nella misura di euro 180.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dall'articolo 96 del Codice del Terzo settore, che presenta la relativa disponibilità, in ragione del completamento tuttora in corso del quadro regolatorio attuativo del sistema dei controlli sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Per quanto riguarda l'assegno di inclusione, la relazione tecnica precisa che l'accesso alla prestazione dei beneficiari del programma trova la sua copertura nelle risorse specificamente destinate alla misura prevista dall'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023. A tal proposito si evidenzia che il numero di nuclei beneficiari per l'Assegno di Inclusione stimati nella relazione tecnica del citato decreto-legge è pari a 733 mila per il 2024, a 754 mila per il 2025 e a 737 mila per il 2026. Dal XXIII Rapporto annuale INPS, presentato a fine settembre 2024, emerge che nel periodo gennaio-giugno 2024 sono stati circa 695 mila

i nuclei, pari a 1,67 milioni di persone coinvolte, che hanno ricevuto il pagamento di almeno una mensilità del beneficio. Stante il numero esiguo di nuovi potenziali beneficiari attesi in attuazione del provvedimento in esame (circa 15 per l'anno in corso e 66 all'anno per il prossimo biennio), resta invariata la copertura finanziaria già prevista dal decreto-legge 481 del 2023. La relazione tecnica conferma la possibilità di assicurare la predetta copertura finanziaria senza pregiudicare la corresponsione degli assegni ai beneficiari individuati in sede di predisposizione del citato decreto-legge 48 del 2023, per l'intero anno 2024 nonché a regime.

Relativamente all'articolo 7, la relazione tecnica afferma che le disposizioni in argomento sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le stesse sono attuabili con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono la possibilità, per i lavoratori cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di accedere a misure di assistenza, per una durata non superiore a quella del permesso medesimo. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024 (articolo 6, comma 1). Ai relativi oneri, valutati in 180.000 euro per l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (articolo 6, comma 2).

I destinatari delle misure possono inoltre beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023, senza che siano applicati i requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno e i requisiti economici previsti. La norma stabilisce anche le circostanze che escludono il lavoratore dalle misure di assistenza (articolo 6, comma 4), precisa che l'articolo si applica anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore (articolo 6, comma 5) e individua le circostanze di revoca delle predette misure (articolo 7).

La relazione tecnica quantifica gli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni ipotizzando un numero annuo di soggetti potenzialmente interessati dalle misure pari a 66 lavoratori<sup>31</sup> e un

---

<sup>31</sup> Per l'anno 2024, in ragione del ridotto lasso di tempo in cui viene applicata la misura, sono stati ipotizzati 15 beneficiari.

costo annuo pari a 12.000 euro, per un totale di circa 800.000 euro annui. In proposito, appare necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi quantitativi alla base, sia dell'ipotesi sulla numerosità della platea potenzialmente interessata alla misura introdotta, anche in considerazione della previsione di applicare la disposizione anche ai parenti e affini entro il secondo grado del lavoratore cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno, sia dell'ipotesi di capienza del Fondo nazionale per le politiche migratorie a legislazione vigente a decorrere dal 2025. A quest'ultimo riguardo si evidenzia infatti che la disposizione provvede ad aumentare la dotazione del Fondo per far fronte agli oneri derivanti dalla nuova misura solo limitatamente all'anno 2024 e non anche per gli anni successivi nonostante in tali anni gli oneri risultino sensibilmente superiori rispetto a quelli stimati per l'anno 2024.

È possibile avere un riferimento sull'ordine di grandezza della potenziale platea interessata dalle disposizioni dai dati di monitoraggio dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Ispettorato)<sup>32</sup> da cui emerge che le irregolarità accertate dalle ispezioni che coinvolgevano lavoratori extra comunitari sprovvisti di permesso di soggiorno sono state negli ultimi 6 anni (2018-2023) in media circa 1000 ogni anno e, stando agli ultimi dati pubblicati, 677 da gennaio a giugno del 2024.<sup>33</sup>

Inoltre dai dati del Briefing sul Protocollo tra l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e l'Ispettorato<sup>34</sup>, che prevede l'impiego di mediatori culturali OIM a supporto dell'attività dell'Ispettorato, si rileva che sul totale degli assistiti, da maggio 2020 a aprile 2024, 896 persone (il 90%) hanno sporto denuncia contro il caporale/datore di lavoro, contribuendo quindi "all'emersione dei fatti e all'individuazione dei responsabili", come prevede l'articolo 18-ter del Testo Unico sull'immigrazione per il rilascio del permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Relativamente agli oneri per l'Assegno di inclusione, la relazione tecnica riferisce che la platea considerata nella relazione tecnica del decreto-legge n. 48 del 2023 che ha introdotto l'Assegno di inclusione, pari 733 mila nuclei familiari, è numericamente superiore rispetto ai nuclei familiari che hanno effettivamente beneficiato del contributo da gennaio a giugno del 2024, 695 mila nuclei, come desumibile dal monitoraggio INPS sulla misura. Pertanto, le risorse stanziare per la misura dal decreto-legge n. 48 del 2023 sarebbero sufficienti a erogare il

---

<sup>32</sup> [https://www.ispettorato.gov.it/attivita-studi-e-statistiche/monitoraggio-e-report/monitoraggio-attivita-di-vigilanza/?pag=2#Section-final\\_module](https://www.ispettorato.gov.it/attivita-studi-e-statistiche/monitoraggio-e-report/monitoraggio-attivita-di-vigilanza/?pag=2#Section-final_module)

<sup>33</sup> Le cifre esatte sono: 970 lavoratori nel 2023, 1206 lavoratori nel 2022, 739 lavoratori nel 2021, 778 lavoratori nel 2020, 1145 lavoratori nel 2019 e 1332 lavoratori nel 2018.

<sup>34</sup> Scaricabile qui: <https://integrazioneimmigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3779/1000-vittime-di-sfruttamento-lavorativo-assistite-da-OIM-INL>

beneficio anche ai soggetti interessati dalla norma in esame. In proposito, si segnala che le due cifre confrontate nella relazione tecnica, benché relative allo stesso anno, sono riferite a periodi di tempo differenti (12 mesi la relazione tecnica, 6 mesi il monitoraggio INPS) per cui da esse non può escludersi l'esaurimento delle risorse nel secondo semestre dell'anno 2024.

Si segnala che con l'introduzione del Reddito di Inclusione (decreto legislativo n. 147 del 2017), prestazione analoga all'Assegno di inclusione, i nuclei beneficiari sono aumentati di circa il 70% tra il primo e il secondo semestre: da 266.653, registrati da gennaio a giugno del 2018, a 462.170 a dicembre del 2018.

In merito a tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 6 fa fronte agli oneri derivanti dalla sua attuazione, pari a 180.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Al riguardo, si osserva che l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione concerne le risorse destinate ai soggetti incaricati di effettuare i controlli sugli enti del Terzo settore, quantificate in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 dal sopracitato articolo 96 del Codice del Terzo settore, che demanda l'individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse stesse ai predetti soggetti a un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Al riguardo, nel rilevare che le relative risorse risultano confluite sul capitolo 3256 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si evidenzia che – come risulta da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – in corrispondenza alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, sul predetto capitolo è stato accantonato un importo equivalente a quello previsto dalla voce di copertura in esame e che risultano risorse residue per un ammontare pari a circa 6.205.062 euro per il medesimo anno 2024. Ciò posto, preso atto che la relazione tecnica evidenzia che lo stanziamento utilizzato presenta le necessarie disponibilità, in ragione del completamento, tuttora in corso, del quadro regolatorio attuativo del sistema dei controlli sugli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, non si hanno osservazioni da formulare.

## ARTICOLO 8

### **Disposizioni in materia di vigilanza, tutela e protezione**

**La norma** prevede che, nel caso di rilascio del particolare permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui al nuovo articolo 18-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – così come introdotto dal presente decreto - alla vittima possano essere applicate, al ricorrere dei presupposti, anche le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno (comma 1).

Inoltre, si stabilisce che ai titolari del menzionato permesso di soggiorno possono applicarsi anche le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, qualora ne ricorrano i presupposti. In caso di applicazione delle speciali misure di protezione dei testimoni, non si applicano le misure di assistenza, disciplinate dall'articolo 6 del presente provvedimento (comma 2).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** afferma che la disposizione in esame ha prevalentemente carattere ricognitivo, orientando, rispetto al caso di rilascio del particolare permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, una prassi applicativa di misure di protezione e vigilanza, nonché di protezione dei testimoni di giustizia, già seguita ai sensi della legislazione vigente. Tale intervento non determina innovazioni sostanziali, tenuto conto che la medesima prassi sarà applicata laddove ricorrano i requisiti già previsti dalla normativa di settore. Pertanto, anche sulla base dei casi verificatisi nell'ultimo triennio, è ipotizzabile che le misure di cui trattasi, concretamente applicabili, possano essere in numero talmente esiguo da poter essere svolte con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che, nel caso di rilascio del particolare permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, alla vittima possano essere applicate, al ricorrere dei presupposti, anche le misure di protezione e vigilanza, previste dal decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, nonché le speciali misure in materia di protezione dei testimoni di

giustizia, di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6, qualora ne ricorrano i presupposti. In caso di applicazione delle speciali misure di protezione dei testimoni, non si applicano le misure di assistenza, disciplinate dall'articolo 6 del provvedimento in esame.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica secondo cui la disposizione in argomento ha prevalentemente carattere ricognitivo, orientando, rispetto al caso di rilascio del citato permesso di soggiorno, una prassi applicativa di misure di protezione e vigilanza, nonché di protezione dei testimoni di giustizia, già seguita ai sensi della legislazione vigente.

## **ARTICOLO 9**

### **Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato**

**Normativa vigente.** L'articolo 76, comma 4-ter, primo periodo, del DPR n. 115 del 2002 prevede che la persona offesa da specifici reati indicati dalla medesima norma possa essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal medesimo decreto.

**La norma** modifica il comma 4-ter dell'articolo 76 del DPR n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) al fine di prevedere che il lavoratore straniero, persona offesa del delitto previsto dall'articolo 603-bis c.p. (delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, venga ammesso al patrocinio a spese dello Stato, alle medesime condizioni di cui al primo periodo del medesimo comma 4-ter; ovvero anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal DPR n. 115 del 2002 (comma 1).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede carattere ordinamentale e procedurale non è suscettibile di recare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che i soggetti per i quali è previsto dalla stessa l'attribuzione del beneficio, sono già in possesso dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio, in quanto lavoratori precari e in condizioni di indigenza per i quali lo Stato già riconosce la tutela legale a titolo gratuito. Pertanto, non si tratta di nuove ipotesi suscettibili di ampliare la platea dei potenziali beneficiari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale, che contribuisce utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, venga ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti come condizione per l'ammissione al suddetto patrocinio gratuito. Al riguardo, la relazione tecnica afferma la non onerosità della disposizione in considerazione della circostanza che i soggetti per i quali è previsto dalla stessa l'attribuzione del relativo beneficio, sarebbero già in possesso dei requisiti reddituali per l'ammissione al patrocinio, in quanto lavoratori precari e in condizioni di indigenza tali a fronte delle quali lo Stato già riconosce la tutela legale a titolo gratuito. La disposizione, si confermerebbe finanziariamente neutrale e non sarebbe, pertanto, suscettibile di ampliare la platea dei potenziali beneficiari del patrocinio legale gratuito. Sul punto, posto che la norma novellando l'articolo 76, comma 4-*ter*, del DPR n. 115 del 2002, ai fini dell'accesso al patrocinio a spese dello Stato nell'ipotesi prevista dalla stessa, consente espressamente di derogare ai limiti reddituali indicati dal summenzionato DPR per l'ammissione a tale beneficio, si rileva l'opportunità di suffragare quanto riferito dalla relazione tecnica con ulteriori elementi di valutazione e possibilmente con dati che consentano di ricondurre, entro margini finanziariamente neutri, la possibilità astrattamente riconosciuta dalla norma di accedere al beneficio anche a soggetti, che in base all'assetto previgente, avrebbero dovuto provvedere, viceversa, a proprie spese in sede giudiziaria nell'ipotesi prevista dalla disposizione.

## **ARTICOLO 10**

### **Modifiche al decreto legislativo n. 276 del 2003**

**La norma**, modificando l'articolo 18, comma 5-*quinqies*, del decreto legislativo n. 276 del 2003, innalza, da euro 50.000 ad euro 60.000, la sanzione massima prevista per la violazione delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro di cui al medesimo articolo 18.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto della norma e chiarisce che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, consentendo, viceversa potenziali maggiori introiti sanzionatori.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame innalza, da euro 50.000 ad euro 60.000, la sanzione massima per la violazione delle disposizioni in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro prevista dall'articolo 18, comma 5-*quinquies*, del decreto legislativo n. 276 del 2003. Al riguardo, non si formulano osservazioni posto che la norma inasprisce un regime sanzionatorio già previsto dalla legislazione vigente.

## ARTICOLO 11

### Modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020 in materia di soccorso ai migranti

**Le norme** modificano alcune disposizioni relative alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020.

In particolare, le novelle:

- modificano il comma 2-*bis*, prevedendo che non possa essere limitato o vietato il transito e la sosta di navi nel mare territoriale qualora le attività di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di pericolo per l'incolumità dei migranti [comma 1, lettera *a*]).

Nella formulazione previgente si faceva riferimento più genericamente a situazioni di pericolo "a bordo";

- modificano il comma 2-*quater*, riducendo da 60 a 10 giorni il termine entro il quale può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave, sanzione amministrativa accessoria che si applica in caso di violazione del provvedimento di divieto di transito e sosta. Viene contestualmente ridotto da venti a cinque giorni il termine entro il quale il prefetto è chiamato a provvedere. Al prefetto è inoltre attribuito il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni [comma 1, lettera *b*]).

A legislazione previgente veniva stabilito che al fermo amministrativo della nave si applicassero, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di fermo amministrativo del veicolo previste dall'articolo 214 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada). In base a tale articolo, si prevede, tra l'altro, che all'autore della violazione o a uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo sottoposto a fermo, si applichi la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 774 ad euro 3.105<sup>35</sup>, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;

- modificano il comma 2-*septies*, prevedendo una modifica correttiva puramente formale [comma 1, lettera *c*]).

Inoltre, si prevede che gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che partendo o atterrando nel territorio italiano effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso, abbiano l'obbligo di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorità, l'ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonché i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue. Il pilota in comando deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile [comma 1, lettera *d*), cpvv. 2-*octies* e 2-*nonies*].

Nei casi di violazione delle suddette disposizioni, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota in comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, sono considerati agenti accertatori il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, nonché delle Forze di polizia [comma 1, lettera *d*), cpvv. 2-*decies* e 2-*undecies*]. L'Autorità competente a irrogare le sanzioni è l'ENAC. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-*septies*, secondo il quale detti proventi sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori [comma 1, lettera *d*), cpv. 2-*duodecies*].

Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota in comando o altro soggetto obbligato in solido, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi. In caso di ulteriore reiterazione della

---

<sup>35</sup> Tali importi sono stati aggiornati dall'articolo 1 del Decreto ministeriale 31 dicembre 2020 del Ministro della giustizia.

violazione, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare [comma 1, lettera *d*), cpvv. 2-*terdecies*-2-*sexiesdecies*].

Il **prospetto riepilogativo** non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame reca talune modifiche alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti, integrando, altresì, la predetta normativa con disposizioni volte a disciplinare le attività degli aeromobili privati che collaborano con le attività di ricerca e soccorso dei migranti in mare.

In particolare, in relazione alle attività di accertamento attribuite dal comma 1, all'Ente nazionale per l'aviazione civile, al Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia costiera, nonché alle Forze di polizia comma, della legge l'aprile 1981, n. 121, delle violazioni degli obblighi degli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso, si precisa che le stesse, a legislazione vigente, rientrano nelle attività istituzionali dei medesimi soggetti e, dunque, possono essere svolte dal personale appartenente a detti Enti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera già all'attualità svolge compiti di polizia in virtù di numerose disposizioni afferenti alle competenze in materia di soccorso (tra tutti gli articoli 69, 70 e 1235 del codice della navigazione, nonché le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 1994, recante regolamento di attuazione della legge n. 147 del 1989, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, che attribuiscono la materia del soccorso alle medesime Capitanerie di porto, nonché lo stesso articolo 1, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 130 del 2020, che l'articolo 11 modifica). Parimenti, si precisa che tali attività saranno svolte dal personale ENAC senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giuste le funzioni di ente accertatore che lo stesso ENAC svolge a legislazione vigente (a titolo esemplificativo, si cita la funzione di organo accertatore e organo competente ad irrogare le sanzioni per la violazione della disciplina per l'aviazione civile del regolamento (UE) 2018/1139 e del regolamento (UE) n. 255/2010 di cui al decreto legislativo n. 173 del 2017).

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività ivi previste sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Analogamente, in relazione all'attribuzione all'Ente nazionale per l'aviazione civile della competenza ad irrogare le sanzioni di cui al comma 1, lettera *d*), capoverso "2-*duodecies*" derivanti da un obbligo di nuova istituzione, non sostitutivo di un obbligo già previsto e sanzionato a legislazione vigente, si precisa che tali attività saranno svolte da ENAC senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerate le sopra richiamate funzioni di ente competente a irrogare le sanzioni che lo stesso ENAC svolge in qualità di Autorità nazionale competente per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative per la violazione della disciplina per l'aviazione civile di cui al decreto legislativo n. 173 del 2017.

Si prevede, altresì, che ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applichi il terzo periodo del comma *2-septies* del decreto-legge n. 130 del 2020, ovvero che detti proventi siano versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge n. 178 del 2020, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2025, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalità stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020.

Sotto il profilo dell'impatto finanziario, va precisato che, trattandosi, come detto, di obblighi di nuova istituzione e, conseguentemente, di fattispecie sanzionatoria non previste a legislazione vigente, l'intervento non comporta una minore entrata per il bilancio dello Stato.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano alcune disposizioni relative alla disciplina in materia di soccorso navale ai migranti, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 130 del 2020.

In particolare, vengono ridotti i termini relativi ai ricorsi contro il fermo amministrativo della nave ossia la sanzione amministrativa accessoria che si applica in caso di violazione del provvedimento di divieto di transito e sosta. Per tale fattispecie è attribuito al prefetto il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare data la natura ordinamentale delle norme in esame e tenuto conto del fatto che restano ferme le disposizioni in materia di fermo amministrativo, di cui all'articolo 1, comma *2-quater*, del decreto-legge n. 130 del 2020, che impongono la custodia della nave, a proprie spese, all'armatore o, in sua assenza, al comandante o ad altro soggetto obbligato in solido.

Le disposizioni introducono inoltre obblighi per gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che partendo o atterrando nel territorio italiano effettuano attività non occasionale di

ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso. In caso di violazione, si applica al pilota in comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilità solidale si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, sono considerati agenti accertatori il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), del Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, nonché delle Forze di polizia. L'Autorità competente a irrogare le sanzioni è l'ENAC. I proventi sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori.

Al riguardo, con riferimento agli adempimenti in capo ad ENAC, Guardia costiera e Forze di polizia in merito alle attività di accertamento e (nel caso di ENAC) di irrogazione delle sanzioni, la RT chiarisce che si tratta di mansioni già svolte a legislazione vigente dai suddetti soggetti che, pertanto, saranno svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

Inoltre, secondo la RT, trattandosi di obblighi di nuova istituzione e, conseguentemente, di fattispecie sanzionatoria non previste a legislazione vigente, l'intervento non comporta una minore entrata per il bilancio dello Stato.

Infine, in merito all'eventuale sanzione accessoria della confisca dell'aeromobile, prevista in caso di ulteriori reiterazioni della violazione, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a confermare l'invarianza di oneri per la finanza pubblica, atteso che dalla confisca (consistente nell'espropriazione forzata e gratuita del bene a favore dello Stato) possono discendere, da un lato, maggiori oneri connessi alla gestione e manutenzione del bene, e dall'altro lato, l'acquisizione di detto bene da parte dello Stato con la conseguente possibilità di poterlo utilizzare.

## ARTICOLO 12

### Ispezione per finalità identificative dei dispositivi o supporti elettronici o digitali in possesso dei migranti

**Le norme** recano modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008, al decreto legislativo n. 286 del 1998 e al decreto legislativo n. 142 del 2015. Nello specifico, per quanto concerne il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui decreto legislativo n. 286 del 1998, si prevede che lo straniero condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi, ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità ed esibire o produrre i relativi elementi utili in suo possesso, consentendo anche, ove necessario, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali. Si dispone, altresì, che in caso di inosservanza del summenzionato obbligo di cooperazione, il questore, al solo fine di acquisire gli elementi di cui sopra, può disporre che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati identificativi nonché ai documenti dei dispositivi elettronici o digitali.

Si prevede che è, in ogni caso, vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione e prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale.

Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, è trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato<sup>36</sup> [comma 2, lettera *a*) e articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*ter*, decreto legislativo n. 286 del 1998]. I medesimi obblighi sono previsti anche per lo straniero trattenuto nell'ambito delle procedure di espulsione a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento [comma 2, lettera *b*) e articolo 14, comma 1.2, decreto legislativo n. 286 del 1998].

Modificando l'articolo 11 del decreto legislativo n. 25 del 2008, l'obbligo di cooperazione ai fini dell'accertamento dell'identità viene altresì previsto anche nella disciplina dei richiedenti asilo (comma 1).

È, inoltre, disposto che quanto previsto dal nuovo articolo 10-*ter*, comma 2-*ter*, circa l'inosservanza degli obblighi di cooperazione, è applicabile anche allo straniero trattenuto per casi ulteriori rispetto all'attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o

---

<sup>36</sup> In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.

di espulsione ovvero durante lo svolgimento della procedura in frontiera [comma 3, lettere *a)* e *b)* e articoli 6, comma 4-*bis* e 6-*bis*, comma 4-*bis*, decreto legislativo n. 142 del 2015].

Infine, viene previsto che, anche in ambito di identificazione dei minori stranieri non accompagnati, si possa provvedere all'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in conformità alle disposizioni dell'articolo 10-*ter*, comma 2-*ter*, del decreto legislativo n. 286 del 1998<sup>37</sup> [comma 3, lettera *c)* e articolo 19-*bis*, comma 3.1, decreto legislativo n. 142 del 2015].

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica**, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia come le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto intervengono al fine di agevolare le ordinarie attività di carattere istituzionale finalizzate all'identificazione dei migranti.

In particolare, viene specificato che:

- la figura del mediatore culturale prevista nell'ambito dell'introducendo comma 2-*ter* dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998, risulta essere già presente durante le attività svolte in occasione dell'arrivo dei migranti nel territorio nazionale, ivi comprese quelle di identificazione. La presenza del predetto mediatore presso i luoghi di arrivo è già finanziata attraverso il ricorso alle risorse Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI);
- circa il coinvolgimento dell'organo giudiziario, i giudici di pace che non hanno ancora completato il percorso di stabilizzazione previsto dalle disposizioni di riforma della magistratura onoraria - che ha introdotto la determinazione in misura fissa del trattamento economico annuale - a cui è corrisposta un'indennità rappresentano casi residuali in via di esaurimento i cui oneri potranno essere fronteggiati con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 "Indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunali e vice procuratori onorari comprensive degli oneri sociali e dell'Irap a carico dello Stato" dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Per i giudici dei Tribunali per i minorenni, invece, gli adempimenti sopra illustrati rientrano tra le attività di carattere istituzionale che gli stessi già svolgono nell'ambito delle incombenze correlate alle udienze riferite agli accertamenti

---

<sup>37</sup> Competente per la convalida è il tribunale per i minorenni, che decide in composizione monocratica e le operazioni si svolgono alla presenza anche dell'esercente i poteri tutelari, ove nominato.

sociosanitari di cui all'articolo 19-*bis*, commi 4 e seguenti del decreto legislativo n. 142 del 2015, che possono trovare idonea copertura nel limite degli ordinari stanziamenti destinati alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sulla normativa in materia di disciplina dell'immigrazione e sulle disposizioni in materia di protezione internazionale, prevedono per lo straniero l'obbligo di cooperare con le autorità ai fini dell'accertamento dell'identità, consentendo, qualora necessario, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Tale accesso può essere disposto dal questore, effettuato da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed è soggetto alla convalida dell'autorità giudiziaria. In merito, la relazione tecnica riporta che le disposizioni introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica soffermandosi in modo particolare sulla figura del mediatore culturale, già prevista a legislazione vigente, e sul coinvolgimento dell'organo giudiziario (giudici di pace che non hanno ancora completato il percorso di stabilizzazione) che valuta possa avvenire nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V 1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Azione Magistratura onoraria, sul pertinente capitolo 1362, risorse già previste a legislazione vigente. In proposito, appare opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi al fine di confermare quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di provvedere all'indennità dovuta ai giudici di pace non ancora stabilizzati con le risorse disponibili a legislazione vigente. Non si hanno invece osservazioni da formulare sulle restanti disposizioni.

### **ARTICOLO 13**

#### **Ulteriori disposizioni sulla procedura in frontiera dei richiedenti la protezione internazionale**

**La norma** introduce la lettera *b-bis*) al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TU immigrazione) al fine di introdurre un'ulteriore ipotesi di respingimento con accompagnamento alla frontiera applicabile nei confronti degli stranieri rintracciati, anche a seguito di soccorso in mare, nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 (cosiddetto codice Schengen) e condotti nelle zone di frontiera o di transito individuate, ai sensi dell'articolo

28-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008, ai fini dell'applicazione delle procedure accelerate alle domande di protezione internazionale (comma 1).

Vengono, altresì, disposte le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008:

- all'articolo 10 viene modificata la lettera *b*) del comma 2, al fine di specificare, con riferimento ai contenuti dell'opuscolo informativo che viene consegnato al richiedente all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, che questo illustra i diritti e i doveri del richiedente “durante la procedura di esame della domanda” e non, come nell'assetto già vigente, i diritti e i doveri riferiti alla sua “permanenza in Italia” [comma 2, lettera *a*)];
- articolo 32 è inserito il comma 4-*bis* che prevede che nei casi di rigetto della domanda di protezione internazionale di cui al primo periodo del comma 4 del medesimo articolo 32 (inammissibilità della domanda reiterata presentata ai sensi degli articoli 29 o 29-*bis* e di dichiarazione di estinzione del procedimento a seguito di ritiro esplicito dell'istanza da parte del richiedente ai sensi dell'articolo 23), qualora la procedura di esame della domanda di protezione internazionale si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito ai sensi dell'articolo 28-*bis*, comma 2-*bis* (ovvero domanda presentata da straniero proveniente da un Paese di origine designato come “sicuro” oppure da uno straniero fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli), la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera *b-bis*) introdotto dal comma 1 (comma 2, lettera *b*));

Vengono, inoltre, disposte le seguenti ulteriori novelle al decreto legislativo n. 142 del 2015:

- al comma 2 dell'articolo 4 viene previsto che il rilascio dell'attestato nominativo, che certifica la qualità di richiedente protezione internazionale a coloro che sono trattenuti in un centro di permanenza per il rimpatrio, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, avvenga in tutte le ipotesi di trattenimento del richiedente disciplinate dal medesimo decreto-legge e non solo in quelle previste all'articolo 6. Viene, inoltre, specificato il contenuto del suddetto attestato che deve recare il codice unico d'identità, assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Inoltre si conferma che l'attestato ha effetti di certificazione della qualità di richiedente protezione internazionale, aggiungendo altresì che lo stesso attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del DPR n. 445 del 2000 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa); laddove nell'assetto già vigente l'attestato non certifica l'identità del richiedente (comma 3, lettera *a*)).

- all'articolo 6-*bis* disciplinante il trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o nelle zone di transito<sup>38</sup>, viene sostituito il primo periodo del comma 2 al fine di estendere la possibilità di trattenere lo straniero anche nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria, ossia nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare tale garanzia ed il perfezionamento della relativa procedura. Viene inoltre introdotto il comma 2-*bis* che precisa l'applicazione della suddetta procedura nel caso in cui il richiedente non è trattenuto avendo consegnato il passaporto o prestato la garanzia finanziaria, definendo la tassatività del rilascio dell'attestato nominativo in capo allo stesso (comma 3, lettera *b*)).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le attività previste sono sostenute con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare le novelle di cui al comma 1 e al comma 2 (di cui viene altresì evidenziato il contenuto ordinamentale) non producono ulteriori oneri sulla gestione dei centri, non intervengono sulla durata della permanenza dello straniero in tali strutture e non incidono, pertanto, sul sistema dell'accoglienza, che resta disciplinato dalle regole previste a legislazione vigente. Con riferimento al comma 3, è precisato, altresì che le relative disposizioni non incrementano in alcun modo le attività ricadenti in capo alle Questure.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca alcune modifiche normative riguardanti l'applicazione delle procedure di protezione internazionale alla frontiera e le procedure di trattenimento degli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'UE o in operazioni di soccorso in mare. In particolare vengono disposte specifiche modifiche al Testo unico immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) introducendo una nuova ipotesi di respingimento applicabile agli stranieri rintracciati nell'ambito delle attività di sorveglianza delle frontiere dell'UE e condotti nelle zone di frontiera o di transito (comma 1). Viene, altresì novellato il cosiddetto decreto

---

<sup>38</sup> Ai sensi dell'art. 28-*bis*, comma 2-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008.

procedure (decreto legislativo n. 25 del 2008) prevedendo che nel caso in cui al richiedente protezione internazionale si applichi la procedura di esame della domanda in frontiera, la decisione di rigetto reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che produce gli effetti del provvedimento di respingimento (comma 2). Sono, altresì, disposte modifiche al cosiddetto decreto accoglienza (decreto legislativo n. 142 del 2015) modificando la disciplina dell'attestato nominativo, al fine di consentirne il rilascio in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, stabilendo, inoltre, che questo, oltre a certificare la qualità di richiedente, attesta anche l'identità dichiarata dall'interessato (comma 3, lettera a)). Viene, inoltre, estesa la possibilità di trattenere il cittadino stranero, durante lo svolgimento della procedura di esame della domanda alla frontiera, non solo in caso mancata consegna di un documento di riconoscimento o di mancata garanzia finanziaria, ma anche nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria, prevedendo, infine, che anche al richiedente non trattenuto si applichi comunque la procedura in frontiera e venga rilasciato l'attestato nominativo, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo (comma 3, lettera b)).

Al riguardo non si formulano osservazioni preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica riguardo alla possibilità che le attività previste dalle disposizioni in esame siano effettuate con il ricorso alle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica precisa, in particolare, che le novelle di cui al comma 1 e al comma 2 (di cui viene altresì evidenziato il contenuto ordinamentale) non producono ulteriori oneri sulla gestione dei centri di accoglienza, non intervengono sulla durata della permanenza dei cittadini stranieri in tali strutture e non incidono, pertanto, sul sistema dell'accoglienza, che resta disciplinato dalle regole previste a legislazione vigente. Con riferimento al comma 3, la stessa precisa, altresì, che le relative disposizioni non incrementano in alcun modo le attività ricadenti in capo alle Questure.

## ARTICOLO 14

### Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale

**La norma** sostituisce con un nuovo testo l'articolo 23-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 (cosiddetto decreto procedure) al fine di ridefinire la disciplina ivi recata del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale (comma 1, lettera *c*).

A tal fine viene aggiornata la definizione di domanda reiterata, contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera *b-bis*, del medesimo decreto procedure. In particolare, viene qualificata domanda reiterata un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 o dopo l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 23-*bis*, commi 2 e 3 [comma 1, lettera *a*]. Vengono, altresì, abrogati dei commi 4 e 5 dell'articolo 12 del decreto, relativi alle ipotesi di assenza al colloquio del richiedente protezione internazionale convocato da parte delle Commissioni territoriali, anche qualora questi non risulti ospitato nelle strutture di accoglienza o trattenimento, Tali ipotesi appaiono assorbite dalla nuova disciplina (comma 1, lettera *b*).

Il nuovo articolo 23-*bis* prevede che la domanda di protezione internazionale si intende implicitamente ritirata nel caso in cui il richiedente, prima di essere convocato per il colloquio con la Commissione territoriale (previsto dall'articolo 12 del decreto) si allontana senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero, come già previsto nel testo previgente, si sottrae alla misura del trattenimento; nonché nel caso in cui il richiedente non si presenti al colloquio personale disposto dalla Commissione. In tali casi, la Commissione territoriale rigetta la domanda se la ritiene infondata in base ad un adeguato esame del merito, ovvero ne sospende l'esame quando dalla domanda non sono ricavabili elementi di valutazione della stessa. In caso di domanda presentata da richiedente che proviene da un Paese di origine sicuro nell'ambito di una procedura accelerata<sup>39</sup>, fatta salva la possibilità di un esame del merito, l'allontanamento ingiustificato o la mancata presentazione al colloquio determinano il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa introduce una modifica di carattere ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

---

<sup>39</sup> Di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettere *b-bis*) e *c*), e comma 2-*bis* del decreto legislativo.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, in particolare includendovi, oltre all'allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza o di trattenimento, l'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio personale davanti alla Commissione territoriale, nonostante regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento. In tali casi, si prevede che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ove non siano ricavabili elementi di valutazione della stessa, ma altresì decidere il rigetto, ove la ritenga infondata in base ad un adeguato esame del merito. Si prevede, infine, che in caso di domanda presentata da richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro nell'ambito di una procedura accelerata, fatta salva la possibilità di un esame del merito, l'allontanamento ingiustificato o la mancata presentazione al colloquio determinano il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare [comma 1, lettera *c*]. Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica per confermare la previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20.

## **ARTICOLO 15**

### **Revoca della protezione speciale**

**La norma** reca specifiche novelle al decreto legislativo n. 25 del 2008 (cosiddette decreto procedure<sup>40</sup>). In particolare viene introdotto il comma 1-*quater* all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo al fine di attribuire alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza relativa alla revoca della protezione speciale riconosciuta<sup>41</sup> al cittadino straniero, qualora sussistano fondati motivi per ritenere che questo costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, fatti salvi i divieti di espulsione e respingimento per i rischi di persecuzione, tortura o trattamenti inumani o degradanti<sup>42</sup> (comma 1, lettera *a*)).

---

<sup>40</sup> Adottato in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

<sup>41</sup> Ai sensi dell'articolo 32, comma 3, e dell'articolo 33, comma 3 del medesimo decreto legislativo.

<sup>42</sup> Di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1. del decreto legislativo n. 286 del 1998.

Viene, inoltre, inserito il comma 3-ter all'articolo 33, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo, che definisce le garanzie procedurali da rispettare nei casi di revoca o cessazione della protezione internazionale, in quanto compatibili, anche ai procedimenti di revoca della protezione speciale<sup>43</sup> (comma 1, lettera b)).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto del comma 1, lettera a) e riferisce che questo intende colmare un vuoto ordinamentale nella materia relativa alle diverse forme di protezione- internazionale e complementare- riconosciute ai cittadini stranieri nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare, analogamente a quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008, in materia di revoca della protezione internazionale, ove la competenza in materia di revoca e cessazione dello *status* di protezione internazionale riconosciuto è attribuita alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, viene parimenti attribuita alla medesima autorità anche la competenza in materia di revoca della protezione speciale. La modifica garantisce quindi una maggiore uniformità nell'adozione di tale delicato provvedimento. Si precisa che, in tali casi, è fatto salvo il rispetto del principio di *non refoulement*. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto attuabile dalla Commissione nazionale avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame assegna alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della cosiddetta protezione speciale, che viene ammessa qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato (comma 1, lettera a)), prevedendo l'applicazione, in quanto compatibili, delle garanzie procedurali previste per il procedimento di revoca delle forme tipiche di protezione internazionale [comma 1, lettera b)]. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sul prospetto riepilogativo. Al riguardo non si formulano osservazioni in merito al comma 1, lettera a), concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica, a conferma della previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20, circa la possibilità per la Commissione nazionale di attuare la disposizione avvalendosi delle risorse

---

<sup>43</sup> Di cui all'articolo 5, comma 1-*quater*.

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nulla da osservare in merito al comma 1, lettera b) considerato il contenuto procedurale della relativa disposizione.

## ARTICOLO 16

### **Modifiche al procedimento dinanzi alle sezioni dei tribunali distrettuali specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE**

**La norma** reca specifiche modifiche alla disciplina del procedimento giurisdizionale previsto dal decreto-legge n. 13 del 2017, per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare, la disposizione inserisce il nuovo comma 1-*bis* all'articolo 2 del suddetto decreto-legge, in base al quale i giudici delle Corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo curano la propria formazione e aggiornamento con la frequenza, almeno annuale, dei corsi<sup>44</sup> organizzati, per i magistrati destinati alle sezioni dei tribunali specializzate in materia di immigrazione, dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR), e dei corsi organizzati in materia di protezione internazionale dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata [comma 1, lettera *a*]).

L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, nel testo vigente, prevede che i giudici che compongono le sezioni dei tribunali distrettuali specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia.

Viene, inoltre, modificato l'articolo 3 del medesimo decreto-legge che definisce il quadro delle competenze delle suddette sezioni specializzate. In particolare viene previsto l'inserimento al comma 4 della previsione secondo la quale è ammesso reclamo alla Corte d'appello contro i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate in materia di riconoscimento della protezione internazionale<sup>45</sup> e sull'impugnazione di provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale [comma 1, lettera *b*), n. 1].

---

<sup>44</sup> Previsti dal comma 1, secondo periodo del medesimo articolo 2.

<sup>45</sup> Ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008.

Viene, inoltre, disposta l'abrogazione del comma 4-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 13 del 2017, che affida alle Sezioni specializzate in composizione collegiale la decisione sulle controversie in materia di protezione internazionale e sull'impugnazione di provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale [comma 1, lettera *b*), n. 2].

In forza di quanto previsto nel testo già vigente del primo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 13 del 2017, non modificato dalla disposizione in esame, nelle controversie di competenza delle Sezioni specializzate di cui al medesimo articolo, queste giudicano in composizione monocratica.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 1, lettera a) riferisce che dal punto di vista finanziario, la proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la programmazione e la gestione della formazione del personale di magistratura è a carico della Scuola Superiore della magistratura, la quale già organizza e gestisce corsi di natura specialistica in materia di protezione internazionale, con oneri a carico del bilancio della stessa Scuola. Pertanto, gli adempimenti collegati alle suddette attività potranno essere garantiti mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili presso la Scuola stessa, anche mediante riprogrammazione delle attività didattiche e organizzative. In merito al comma 1, lettera b) precisa che l'intervento normativo non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali i cui adempimenti sono già garantiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che i giudici delle Corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE curino la propria formazione e aggiornamento, mediante la partecipazione, almeno annuale, alle attività formative già organizzate a normativa vigente, per i magistrati destinati alle Sezioni specializzate nella medesima summenzionata materia, dalla Scuola superiore della magistratura anche in collaborazione con uffici o organismi internazionali (comma 1, lettera *a*)).

Vengono, altresì, apportate una serie di modifiche alla disciplina del procedimento giurisdizionale previsto per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, volte, tra l'altro, a confermare quanto già previsto nell'assetto previgente in materia di composizione monocratica delle relative Sezioni specializzate [comma 1, lettera *b*]). Alla norma non sono associati effetti finanziari sul prospetto riepilogativo. Al riguardo non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica che consente di confermare la previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20.

La relazione tecnica, in particolare, con riguardo al comma 1, lettera *a*), evidenzia che la Scuola Superiore della magistratura, già organizza e gestisce corsi di natura specialistica in materia di protezione internazionale, con oneri a carico del bilancio della stessa Scuola e che, pertanto, gli adempimenti collegati a tali attività potranno essere garantiti nell'ambito delle risorse umane e strumentali e finanziarie disponibili presso la Scuola stessa, anche mediante riprogrammazione delle attività didattiche e organizzative. In merito al comma 1, lettera *b*) viene, altresì, precisato, che l'intervento si riferisce ad attività istituzionali i cui adempimenti sono già garantiti nelle risorse disponibili a legislazione vigente.

## **ARTICOLO 17**

### **Disposizioni in materia di Reclamo alla Corte di appello**

La norma reca le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 25 del 2008 (cosiddetto decreto procedure):

- sostituisce con un nuovo testo il comma *3-septies* dell'articolo 3 che, nell'assetto già vigente, disciplina il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino, operante presso il Ministero dell'interno, quale autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 e che, contro le decisioni di trasferimento adottate dalla medesima Unità, ammette ricorso al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE. Il nuovo testo conferma la previsione in base alla quale il procedimento è trattato in camera di consiglio e il termine di sessanta giorni entro il quale deve essere definito con decreto il ricorso, sopprimendo il riferimento alla natura non reclamabile del decreto e le disposizioni che regolano il ricorso per Cassazione (previsioni che sono ricondotte nel nuovo articolo 35-*bis*.2, introdotto dal comma 1, lettera *c*) (Cfr. *Infra*) [comma 1, lettera *a*]);

- novella l'articolo 35-*bis* che nell'assetto già vigente disciplina specifici aspetti relativi alla proposizione del ricorso dinnanzi alle sezioni specializzate, avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente a decidere sulle domande di riconoscimento di protezione internazionale. La novella, in particolare, incide sulla determinazione del termine previsto per la proposizione del ricorso. Vengono, altresì, espunte dalla disposizione i riferimenti alla disciplina relativa al ricorso per cassazione avverso le decisioni del Tribunale ordinario cui è dedicato il nuovo articolo 35-*bis*.2, introdotto dal comma 1, lettera *c*) [comma 1, lettera *b*)].
- introduce gli articoli 35-*bis*.1, 35-*bis*.2 e 35-*bis*.3, disciplinanti rispettivamente il reclamo alla Corte d'appello, al ricorso per Cassazione e la sospensione del decreto adottato in sede di reclamo [comma 1, lettera *c*)].

Vengono, infine, disposte modifiche all'articolo 35-*ter* concernente il ricorso contro la decisione di diniego della protezione internazionale adottata dalla Commissione territoriale nella procedura di frontiera e la conseguente richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato. Viene, inoltre, disposto che la proposizione del ricorso o dell'istanza di sospensione non determinano la sospensione dell'immediata esecutività del provvedimento impugnato [comma 1, lettera *d*)].

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e riferisce quanto segue:

- le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*) hanno carattere procedurale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di norme di coordinamento relative alla procedura e alla competenza giudiziaria;
- le disposizioni di cui al comma 1, lettera *b*) e lettera *c*) non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali alle quali provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- La disposizione di cui al comma 1, lettera *d*) possiedono natura procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica le procedure e i termini d'impugnazione previsti dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 per ricorrere avverso i provvedimenti adottati dall'Unità Dublino, operante presso il Ministero dell'interno, quale autorità preposta alla determinazione dello Stato competente

all'esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 [comma 1, lettera *a*]) e avverso i provvedimenti delle Commissioni territoriali competenti a decidere sulle domande di riconoscimento di protezione internazionale [comma 1, lettera *b*) e lettera *d*]). Vengono, altresì, introdotti nel suddetto decreto legislativo i nuovi articoli 35-*bis*.1, 35-*bis*.2 e 35-*bis*.3, disciplinanti, rispettivamente, il reclamo alla Corte d'appello relativamente ai summenzionati provvedimenti, il ricorso per Cassazione e la sospensione del decreto adottato in sede di reclamo riferito ai medesimi provvedimenti [comma 1, lettera *c*]). Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica che consente di confermare la previsione di neutralità finanziaria di cui all'articolo 20.

## **ARTICOLO 18**

### **Modifiche in materia di controversie giudiziarie relative ai permessi di soggiorno nei casi di protezione speciale**

**La norma** reca specifiche modifiche all'articolo 19-*ter* del decreto legislativo n. 150 del 2011, recante la disciplina in materia di procedimenti giudiziari relativi ai provvedimenti con i quali si dispone il diniego o la revoca dei permessi di soggiorno temporanei, rilasciati nei casi di protezione speciale. La norma, in particolare:

- abroga il comma 3 del richiamato articolo che nell'assetto già previgente prevedeva che nella suddetta materia il tribunale giudicasse in composizione collegiale [comma 1, lettera *a*]);
- sostituisce il comma 6, già disciplinante profili procedurali del ricorso in tale materia, con un nuovo testo che, tra l'altro, prevede che, in caso di rigetto, la Corte d'appello decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso [comma 1, lettera *b*]);
- interviene sulla rubrica dell'articolo 19-*ter* [comma 1, lettera *c*]).

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che dal punto di vista finanziario queste possiedono natura procedurale e non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica in quanto si tratta di disposizioni di coordinamento normativo.

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame apporta specifiche modifiche alla disciplina concernente le controversie giudiziarie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale di cui all'articolo 19-*ter* del decreto legislativo n. 150 del 2011. Al riguardo non si formulano osservazioni, concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla natura ordinamentale della disposizione.

## ARTICOLO 19

### Disposizioni transitorie

**La norma** prevede che le disposizioni processuali dettate dal Capo IV del provvedimento in esame, specificamente riferite ai ricorsi presentati a norma degli articoli 35 e 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008, si applichino decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 1).

Gli articoli 35 e 3, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 25/2008, come già evidenziato con riguardo all'articolo 17 (Cfr. *supra*), prevedono il ricorso all'autorità giudiziaria avverso i provvedimenti adottati, rispettivamente:

- dalla Commissione territoriale o della Commissione nazionale, in materia di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nonché in caso di riconoscimento di protezione sussidiaria, di protezione speciale o di un permesso di soggiorno speciale;
- dall'“Unità Dublino”, aventi ad oggetto la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013.

**Il prospetto riepilogativo** non considera la norma.

**La relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica

**In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame stabilisce che le novelle recate dalle disposizioni processuali previste dal Capo IV del provvedimento in esame (articoli da 16 a 18) si applicano ai ricorsi in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale

di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, del medesimo decreto legislativo, decorsi 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Al riguardo non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma confermato anche dalla relazione tecnica.